

Bruxelles, 11 marzo 2021
(OR. en)

6919/21

LIMITE

AGRI 129
AGRIFIN 33
AGRIORG 32
AGRISTR 20
CODEC 353
CADREFIN 126

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	9634/18 + COR1 + ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 - <i>Preparazione del dibattito in sede di Consiglio</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha proposto una riforma della politica agricola comune (PAC). Il pacchetto di riforma comprende una proposta relativa a un nuovo regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (di seguito: regolamento orizzontale). Alla luce dell'esperienza positiva acquisita con il funzionamento del regolamento orizzontale n. 1306/2013 attualmente in vigore, la proposta manterrebbe in sostanza gli elementi che funzionano bene, ad esempio gli organismi di governance negli Stati membri. Il regolamento deve invece essere modificato al fine di allinearli al nuovo modello di attuazione proposto (NMA) e allo spostamento dell'attenzione verso i risultati, obiettivi condivisi dal Consiglio.

2. Il 21 ottobre 2020 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha approvato un orientamento generale sulla riforma della PAC, compreso il regolamento orizzontale¹. Il 23 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha concluso la votazione sulla sua posizione negoziale. Dopo avere ottenuto i rispettivi mandati, le istituzioni hanno avviato il processo informale di negoziazione.
3. Il 10 novembre 2020 si è svolto un primo trilogio su tutte e tre le proposte di riforma della PAC e successivamente hanno avuto luogo quattro triloghi specifici sul regolamento orizzontale, il 4 e 18 dicembre 2020, il 29 gennaio e il 2 marzo 2021. Un quinto trilogio è previsto per il 25 marzo.
4. I negoziati con il Parlamento europeo sono basati su 8 gruppi di articoli correlati riguardanti i seguenti temi: 1) organismi di governance, 2) gestione finanziaria, 3) quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione e nuovo modello di attuazione, 4) controlli della Commissione, sistemi di controllo e sanzioni 5) trasparenza e audit, 6) riserva agricola, 7) condizionalità e 8) altro.

II. STATO DEI LAVORI

5. Nel complesso sono stati compiuti buoni progressi nei triloghi con il Parlamento europeo e la Commissione. In particolare, sono stati raggiunti accordi provvisori sui gruppi di articoli elencati in appresso.
 - È stato raggiunto un accordo di massima sul gruppo di articoli relativo agli organismi di governance. Poiché negli Stati membri gli organismi di governance hanno dimostrato di funzionare bene, in generale le istituzioni condividono l'obiettivo di mantenere al riguardo lo status quo e di conservare le disposizioni attualmente in vigore. Tuttavia, per motivi giuridici, il PE ha insistito affinché gli articoli pertinenti siano messi in un nuovo ordine, in modo che ciascun organismo figuri in un articolo distinto.

¹ Doc. 12151/20.

- Per quanto riguarda il gruppo di articoli relativo alla gestione finanziaria, vi è un accordo di principio sulla soglia di 2 000 EUR per la disciplina finanziaria. Tuttavia, sarà necessario discutere ulteriormente la portata generale della disciplina finanziaria, in quanto il PE chiede che le regioni ultraperiferiche ne siano esonerate, richiesta che il Consiglio non può sostenere. Il Parlamento ha approvato la posizione del Consiglio sul versamento di anticipi, in quanto garantisce flessibilità. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al QFP proposti dal PE in relazione ai tassi di prefinanziamento e alle regole di disimpegno automatico, il Consiglio non è disposto a riaprire il dibattito in merito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 sul QFP, sebbene il PE sia del parere che le disposizioni settoriali specifiche non facciano parte del pacchetto QFP.
- Per quanto riguarda il gruppo di articoli su trasparenza e audit, è stato raggiunto un accordo sulle proposte del Consiglio volte ad allineare tecnicamente le disposizioni del regolamento orizzontale in materia di trasparenza con il regolamento sui piani strategici e il regolamento recante disposizioni comuni. Al fine di garantire maggiore trasparenza, il Parlamento intende inserire nel regolamento disposizioni che consentano l'identificazione dei beneficiari e, se del caso, dei gruppi/delle aziende cui appartengono. Il Consiglio comprende l'importanza politica di questa richiesta del PE, ma ha sottolineato la necessità che non comporti un onere amministrativo elevato per gli Stati membri. In proposito sono necessarie ulteriori discussioni, anche in relazione alla proposta della Commissione relativa all'articolo 57 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE (che fa parte del gruppo di articoli concernenti i controlli della Commissione, i sistemi di controllo e le sanzioni).
- Per quanto riguarda il gruppo di articoli sulla condizionalità, la sfida consiste nell'ottenere il sostegno del PE all'approccio del Consiglio sugli articoli da 84 a 87 del regolamento orizzontale. Le modifiche del Consiglio mirano a trovare il giusto equilibrio tra lo *sforzo di controllo della condizionalità* e la necessità di mantenere procedure semplici e limitare gli oneri amministrativi. Aspetto ancora più importante, e in linea con il nuovo modello di attuazione, lo *sforzo di controllo della condizionalità* dovrebbe essere di competenza degli Stati membri. Il Parlamento ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare eventualmente l'approccio del Consiglio in cambio di alcune concessioni per quanto riguarda i campioni per i controlli, l'importo per il quale non si applicano sanzioni, l'intenzionalità dell'inosservanza e la percentuale o le percentuali da applicare alle riduzioni.

- Per quanto riguarda il gruppo di articoli concernenti i controlli della Commissione, i sistemi di controllo e le sanzioni, sono attualmente in corso lavori preparatori supplementari a livello di esperti tecnici, che dovrebbero contribuire a ottenere risultati concreti in occasione del quinto trilogio del 25 marzo. Il gruppo di articoli concernenti il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione e il nuovo modello di attuazione è stato esaminato in una certa misura, ma a livello generale, in ciascuno degli ultimi tre triloghi. Si prevede tuttavia che tale gruppo di articoli sarà al centro di discussioni concrete in occasione dei triloghi del 25 marzo sul regolamento orizzontale e del 26 marzo su tutte e tre le proposte di riforma della PAC. Il gruppo di articoli concernenti la riserva agricola sarà discusso nel corso delle prossime settimane.
- Alcuni elementi del gruppo di articoli concernenti l'efficacia dell'attuazione e il nuovo modello di attuazione sono già stati esaminati nei negoziati e hanno mostrato l'esistenza di forti divergenze tra il PE e il Consiglio. Il Parlamento ritiene che il sistema basato sull'efficacia dell'attuazione proposto non possa fornire le garanzie necessarie per le spese a titolo della PAC e che sia sprovvisto del carattere comune per quanto riguarda l'attuazione della PAC negli Stati membri. Il PE sostiene pertanto la reintroduzione dell'attuale sistema basato sulla conformità: l'ammissibilità delle spese al rimborso a carico del bilancio dell'UE dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di ammissibilità per i beneficiari finali figuranti nei piani strategici della PAC. In varie occasioni, il Consiglio ha ritenuto di non poter accettare un *sistema a due livelli* in cui l'efficacia dell'attuazione si aggiungerebbe all'attuale sistema basato sulla conformità, in quanto ciò comporterebbe un aumento a un livello inaccettabile dell'onere amministrativo degli Stati membri. Il Consiglio sostiene il sistema basato sull'efficacia dell'attuazione e il nuovo modello di attuazione, sebbene proponga di apportare alcune modifiche alla proposta della Commissione per motivi di semplificazione e per evitare gli oneri amministrativi.

La sfida dei negoziati consisterà nel trovare il giusto equilibrio tra le richieste di rafforzamento delle garanzie e del carattere comune della PAC avanzate dal PE e il desiderio del Consiglio di disporre di un nuovo modello di attuazione semplificato e meno burocratico per la PAC. La presidenza ha formulato una serie di suggerimenti, che comportano ulteriori lavori sugli articoli 8, 11, 39, 40, 47, 57 e 57 bis, al fine di soddisfare in certa misura le richieste del Parlamento. In cambio non saranno apportate modifiche alla proposta relativa all'articolo 35 sull'ammissibilità delle spese per gli Stati membri, vale a dire che *i requisiti di base dell'Unione* non includeranno l'ammissibilità a livello del beneficiario.

III. VIA DA SEGUIRE

6. L'orientamento generale del Consiglio sul regolamento orizzontale si basa sui seguenti principi: in primo luogo, l'attuale regolamento orizzontale funziona bene e si è dimostrato una solida base per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. In altre parole, non è necessario modificare ciò che funziona già bene. In secondo luogo, il Consiglio sostiene il cambiamento di paradigma a favore di risultati mediante un nuovo modello di attuazione (NMA). Tuttavia, al fine di limitare l'onere amministrativo sia per gli agricoltori che per le amministrazioni e di semplificare le cose il più possibile, il Consiglio propone di apportare una serie di modifiche alla proposta della Commissione. In terzo luogo, il Consiglio si oppone a un *sistema a due livelli* che comporterebbe un aumento a un livello inaccettabile dell'onere amministrativo degli Stati membri e andrebbe contro l'obiettivo di semplificazione della PAC.
7. La presidenza intende continuare a difendere i principi summenzionati nel proseguimento dei negoziati sul regolamento orizzontale riguardo a questioni politicamente sensibili, quali l'efficacia dell'attuazione e l'NMA, i controlli e le sanzioni relativi alla condizionalità e la riserva agricola.
8. Nella riunione del comitato speciale Agricoltura (CSA) dell'8 marzo, gli Stati membri si sono espressi su tre questioni specifiche. Sulla base delle discussioni in sede di CSA e nell'ottica di ravvicinare le posizioni nei negoziati interistituzionali, la presidenza ha formulato una serie di suggerimenti al fine di fornire una base per progredire verso un pacchetto di compromesso globale. In sede di Consiglio, e tenendo conto delle suddette spiegazioni, i ministri sono invitati a esprimere le loro opinioni sulle proposte della presidenza, il che contribuirebbe a stabilire le posizioni da assumere nel proseguimento dei negoziati sul regolamento orizzontale:
 - la proposta di compromesso del PE (articolo 96), che obbligherebbe i beneficiari di stanziamenti dei Fondi a fornire tutte le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo cui appartengono.² Tenuto conto del fatto che l'obbligo di fornire informazioni ricadrebbe principalmente sui beneficiari con un onere amministrativo limitato per gli Stati membri, la presidenza suggerisce di adottare una posizione favorevole riguardo alla recente proposta di compromesso del PE.

² Cfr. doc. 6704/21 per una spiegazione dettagliata della proposta di compromesso del Parlamento.

- La proposta della Commissione (articolo 57), che renderebbe obbligatorio l'uso del sistema ARACHNE come strumento unico di estrazione dei dati per verificare, registrare e conservare le informazioni relative alle organizzazioni o alle persone fisiche che beneficiano in ultima analisi di finanziamenti dell'UE.³ Se è vero che l'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati comune consentirebbe l'interoperabilità e la comparabilità dei dati e, di conseguenza, sosterebbe la tutela degli interessi finanziari dell'UE, tuttavia è necessario disporre di più tempo per testare lo strumento nello specifico contesto della PAC. La presidenza propone pertanto che, in prima istanza, l'uso di tale strumento sia volontario per gli Stati membri durante un periodo transitorio.
- Le questioni relative allo sforzo di controllo della condizionalità da parte degli Stati membri (articoli da 84 a 87) e le concessioni che il Parlamento si aspetta dal Consiglio per quanto riguarda il campione di controllo, l'importo cui non si applicano sanzioni, l'intenzionalità dell'inosservanza e la percentuale o le percentuali da applicare alle riduzioni. Per quanto riguarda le richieste del PE, la presidenza propone di: attenersi all'1% dei beneficiari per il campione di controllo, come proposto dalla Commissione (articolo 84, paragrafo 3); accettare l'importo di 100 EUR, come inizialmente proposto dalla Commissione (articolo 85, paragrafo 2); accettare l'articolo 86, paragrafo 1, come inizialmente proposto dalla Commissione e eliminare i termini "ove gli Stati membri decidano in tal senso"; to)); accettare l'articolo 86, paragrafo 2, come inizialmente proposto dalla Commissione, cioè una "riduzione, di norma, pari al 3%".

³ Per una spiegazione dettagliata della proposta della Commissione, cfr. doc. 6704/21 e WK 12512/2020. Le osservazioni degli Stati membri sulla proposta della Commissione figurano nel WK 10645/2020 ADD da 1 a 17.